

## **Attuazione dell'art. 117 – bis del Testo Unico Bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**

### **OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CICR**

L'impianto della proposta è nel complesso condivisibile. Resterebbero tuttavia da chiarire alcuni aspetti che potrebbero migliorare in modo significativo la trasparenza delle voci che compongono il costo del credito, creando così le condizioni per una effettiva comparabilità delle condizioni di accesso ai finanziamenti offerte alle imprese e per una loro equa determinazione.

Di seguito vengono illustrate le criticità e le proposte di intervento emerse dal confronto con le associazioni del sistema Confindustria.

#### **Affidamenti**

Con riferimento alla commissione onnicomprensiva è stata da più parti sottolineata la necessità di chiarirne l'ambito applicativo.

Attualmente, si rileva infatti una forte disomogeneità della base di applicazione delle commissioni di affidamento tra le varie linee di credito (es. c/c ipotecario, salvo buon fine, cassa, fidi auto liquidanti, ecc.), che rende difficile la comparazione delle condizioni offerte dalle banche.

Occorre quindi esplicitare in modo puntuale quali operazioni rientrano nell'ambito applicativo della commissione onnicomprensiva, tenuto conto anche del fatto che il riferimento all'articolo 1842 del codice civile per la definizione di "apertura di credito" escluderebbe una serie di operazioni sulle quali invece al momento le banche applicano detta commissione (articolo 1, comma 1, lettera a).

Infine, sarebbe opportuno specificare che la commissione in oggetto non venga calcolata sul credito "accordato" (vale a dire l'importo massimo di credito che l'intermediario sarebbe disposto a concedere al soggetto richiedente dopo averne accertato il merito di credito), ma sul cosiddetto "accordato operativo", cioè sull'ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente, definizione che peraltro si ritrova nelle classi di dati previste dalla Centrale Rischi.

Infine, alcune associazioni hanno indicato che sarebbe opportuno valutare la possibilità di applicare la commissione onnicomprensiva solo sulla parte non utilizzata dell'affidamento poiché la parte utilizzata viene remunerata dal tasso di interesse.

## Sconfinamenti

La norma prevede che siano procedure interne all'intermediario a individuare i casi di effettuazione dell'istruttoria veloce e, quindi, di applicazione della commissione di istruttoria veloce (CIV).

In proposito, sempre con l'obiettivo di consentire la comparabilità dei costi, sarebbe opportuno che la delibera fornisse qualche elemento di maggior dettaglio sulle caratteristiche che devono avere tali procedure interne ed esplicitasse in cosa consiste la formalizzazione delle stesse.

Inoltre, poiché viene stabilito che la CIV si applichi solo quando viene effettuata l'istruttoria veloce e che il suo ammontare non ecceda i costi mediamente sostenuti per lo svolgimento dell'istruttoria, è necessario che venga garantita massima trasparenza su tali elementi, prevedendo forme di comunicazione preventiva al cliente.

La delibera stabilisce anche un regime di esenzione dal pagamento della commissione di istruttoria veloce per i consumatori (articolo 4, commi 4 e 5).

Al riguardo, si ritiene necessario introdurre un regime di esenzione anche per le imprese, nel rispetto di prefissate franchigie di importo e numero di giorni di sconfinamento: nella definizione di tali limiti si dovrebbe però tenere conto delle differenti esigenze operative esistenti tra consumatori e imprese, ad esempio prevedendo per queste ultime un tetto più alto per l'importo dello sconfinamento ed eventualmente per un periodo di tempo consecutivo più ampio.

Peraltro, la fissazione di tali franchigie sarebbe in linea con le prassi già adottate da alcune banche.

Qualora l'esenzione per tutte le imprese non fosse ritenuta percorribile – per mantenere una stretta conformità della delibera CICR alle esenzioni fissate originariamente dal legislatore - va almeno introdotta l'estensione del regime di esenzione alle microimprese, che già vengono assimilate ai consumatori in relazione ad altri specifici regimi di tutela.

In proposito, si ricorda ad esempio come tale assimilazione sia già stata recepita nell'articolo 118 del Testo Unico Bancario in tema di *ius variandi* e nel d. lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento.

\* \* \*

A margine delle indicazioni illustrate, le associazioni hanno anche sottolineato la necessità di interventi volti a migliorare la comunicazione relativa alle segnalazioni in Centrale Rischi per consentire alle imprese il costante monitoraggio delle segnalazioni stesse e la rilevazione tempestiva di eventuali errori di segnalazione.

Infine, a fronte delle ripetute variazioni delle condizioni verificatesi negli ultimi tempi, le associazioni segnalano la difficoltà delle imprese di avere piena contezza del costo effettivo del credito e di conseguenza la necessità di una più organica informativa di riepilogo delle variazioni intercorse.